

BGer 4C.146/2005 vom 22. November 2005

Bundesgericht, 2005-11-22, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_4C.146_2005

FR: TF 4C.146/2005 du 22 novembre 2005

IT: TF 4C.146/2005 del 22 novembre 2005

Regeste

atto illecito; competenza territoriale; litispendenza | Diritto delle obbligazioni (in generale)

Erwägungen

E. 1

L'impugnativa sottoposta all'esame del Tribunale federale è suddivisa in undici parti, intitolate: I. In ordine; II. Preliminarmente; III. Antefatti; IV. Sulla fattispecie esaminata dal TdA; V. Questioni in diritto sollevate davanti al TdA; VI. Altre considerazioni in diritto; VII. I mezzi d'impugnazione davanti al TF; VIII. Ricorso di diritto pubblico; IX. Ricorso per riforma; X. Nullità; XI. Richiesta dell'effetto sospensivo. In questo documento, di una trentina di pagine, la patrocinatrice della convenuta presenta la cronistoria della causa (dalla sua introduzione nel 2000 sino ad oggi) e ripropone, fra l'altro, critiche contro l'ordinanza 28 dicembre 2001 - che ha peraltro già impugnato dinanzi al Tribunale federale (causa 4P.19/2002) - così come contro gli ulteriori atti processuali, dimenticando che, se del caso, essa avrebbe potuto e dovuto aggravarsi contro di essi a quell'epoca, nei modi e nei tempi previsti dalla legge. Giovi allora rammentare che l'attuale procedimento verte esclusivamente sulla decisione emanata dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino il 21 aprile 2005, con la quale è stata confermata la competenza del giudice di Lugano e respinta l'eccezione di litispendenza.

E. 2

Già si è detto che l'allegato ricorsuale racchiude tre rimedi: un ricorso di diritto pubblico, un ricorso per riforma e un ricorso per nullità.

E. 2.1

Giusta l' art. 57 cpv. 5 OG (applicabile anche al ricorso per nullità in virtù del rinvio contenuto nell' art. 74 OG) un ricorso di diritto pubblico viene trattato, in linea di principio, prima del parallelo ricorso per riforma, rispettivamente prima del ricorso per nullità. Si può tuttavia derogare a questa regola quando, come nel caso in esame, il ricorso per riforma - rispettivamente il ricorso per nullità - verte sulla questione della competenza, che dev'essere decisa preliminarmente (DTF 86 II 139 ; Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 5 ad art. 57 OG).

E. 2.2

Qualora più ricorsi vengano presentati in un unico scritto, il Tribunale federale può entrare nel merito dei gravami unicamente se, nonostante la commistione delle censure sollevate, la motivazione dei ricorsi appare sufficientemente chiara e adempie i requisiti legali (DTF 118 IV 293 consid. 2a, 116 II 745 consid. 2a). In altre parole, il Tribunale federale non esamina le censure che non possono essere attribuite, sulla scorta delle esigenze legali

riguardanti la loro motivazione, a uno dei rimedi. Ciò vale, a maggior ragione, se l'impugnativa è stata redatta da un avvocato, tenuto ad inoltrare un gravame conforme alle esigenze legali in considerazione della sua formazione professionale (DTF 116 II 745 consid. 2b).

E. 3

Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame sull'ammissibilità del rimedio esperito (DTF 131 I 57 consid. 1).

E. 3.1

Interposto in tempo utile (art. 54 cpv. 1 OG) contro una decisione incidentale sulla competenza (art. 49 OG) emanata dal tribunale supremo del Cantone Ticino (art. 48 cpv. 1 OG) in una causa civile di carattere pecuniario, il cui valore litigioso davanti all'ultima istanza cantonale era superiore a fr. 8000.-- (art. 46 OG), il ricorso per riforma risulta, sotto questo profilo, ricevibile.

E. 3.2

Giusta l'art. 55 cpv. 1 lett. c OG, l'allegato ricorsuale deve indicare quali sono le norme violate dalla Corte cantonale e in che misura esse non sono state rispettate; esso non deve criticare accertamenti di fatto o addurre fatti nuovi, né proporre eccezioni, contestazioni e mezzi di prova nuovi, né prevalersi della violazione del diritto cantonale. Secondo ormai costante giurisprudenza non è necessario che le norme reputate violate vengano esplicitamente menzionate; basta ch'esse possano venire determinate sulla scorta del contenuto del ricorso per riforma (DTF 121 III 397 consid. 2a). Per questo motivo è indispensabile prendere posizione chiaramente sugli argomenti posti a fondamento della pronunzia querelata, così da far emergere le ragioni che inducono a ritenerli lesivi del diritto federale. Quest'esigenza di motivazione non è ossequiata quando il gravame contiene unicamente disquisizioni giuridiche astratte, prive di connessione manifesta o percettibile con i motivi alla base della decisione impugnata (DTF 116 II 745 consid. 3 con rinvii).

E. 3.3

Il documento sottoposto all'attenzione del Tribunale federale si presenta prolisso, confuso e di difficile comprensione; la convenuta, oltre a ripercorrere la cronistoria processuale dal 2000 ad oggi, mescola infatti censure contro la decisione attualmente impugnata con critiche ad altre decisioni già passate in giudicato (fra cui quella pronunziata dal Tribunale federale il 25 febbraio 2002) e considerazioni generiche sull'organizzazione giudiziaria. Nel capitolo intitolato ricorso per riforma, essa si prevale genericamente della violazione del diritto processuale, di quello costituzionale nonché della violazione della CEDU, poiché a suo modo di vedere, ma in contrasto con quanto prescritto dall'art. 43 cpv. 1 seconda frase OG, la violazione di queste norme dovrebbe poter essere sottoposta al Tribunale federale "con ricorso che espliciti un ampio potere decisionale". Senza far nessun riferimento alle considerazioni esposte nella pronunzia impugnata, essa cita poi alcune delle disposizioni che reggono il ricorso per riforma (art. 43, 51, 55 e 63 OG). In particolare rimprovera alla Corte cantonale di non aver rispettato l'art. 51 cpv. 1 lett. c OG, per il quale la decisione cantonale deve accertare il risultato probatorio ed indicare in quale misura essa è presa in applicazione delle leggi. Senonché si tratta di un rimprovero palesemente ingiustificato, dato che la Corte ticinese ha chiaramente spiegato di aver ammesso la competenza del giudice di Lugano sulla scorta degli art. 25 e 38 LForo . Nel ricorso la convenuta non menziona queste norme di legge né si confronta con la loro applicazione. L'unico articolo di

legge esplicitamente citato è l' art. 8 CC , che regola la ripartizione dell'onere probatorio, senza che venga tuttavia spiegato per quale motivo esso sarebbe stato disatteso.

E. 4

In conclusione, il ricorso per riforma risulta interamente inammissibile per carente motivazione. Giovi comunque osservare, di transenna, che la decisione impugnata è assolutamente conforme al diritto federale. Nella DTF 129 III 80 è stato infatti stabilito che un'azione pendente al momento dell'entrata in vigore della LForo può essere respinta per incompetenza territoriale solamente se il foro non è previsto né dal vecchio né dal nuovo diritto. In concreto, il nuovo diritto - ovvero l' art. 25 LForo - prevede esplicitamente, per le azioni derivanti da atto illecito, la possibilità di adire il giudice del domicilio del danneggiato.

E. 5

Gli oneri processuali e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 e 159 cpv. 1 e 2 OG). Per questi motivi, visto l' art. 36a OG , il Tribunale federale pronuncia: 1. Il ricorso per riforma è inammissibile. 2. La tassa di giustizia di fr. 2'500.-- è posta a carico della convenuta, la quale rifonderà all'attrice fr. 3'000.-- per ripetibili della sede federale. 3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Losanna, 22 novembre 2005 In nome della I Corte civile del Tribunale federale svizzero Il presidente: La cancelliera:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.